DECRETO N. 1328 DEL 22/10/2026
DEL DIRETTORE GENERALE

<u>OGGETTO:</u> PROROGA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE FINO AL 73° ANNO D'ETA' DEL MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA DR. PRETI MARCO

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO l'art. 24, c.1, lett. b) ACN 15.01.2026 per la Medicina Generale – integrato con ACN MMG 26.06.2026, il quale prevede la cessazione dell'incarico convenzionale al compimento del 70° anno di età, fatte salve diverse disposizioni normative;

VISTA la norma transitoria n. 5 dell'ACN 15.01.2026 per la Medicina Generale– integrato con ACN MMG 26.06.2026, la quale prevede che l'Azienda possa trattenere in servizio i medici di medicina generale convenzionati fino il 72°anno d'età e che detta permanenza possa essere consentita fino all'inserimento di titolare a tempo indeterminato ed in caso di permanente assenza di medici disponibili, fermo restando il limite massimo del 72° anno d'età;

VISTO l'art. 4, c.9 – octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n.14, recante: "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", il quale prevede che "Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data.";

VISTO l'art. 12 – quater, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, coordinato con la legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69, recante: " Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni", il quale prevede che "Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono prorogare, con il consenso degli interessati e comunque non oltre un anno successivo al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14, il rapporto con il personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

RICHIAMATA la modifica introdotta dall'art. 4, comma 4-bis, del D.L. n. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026, n. 50, che consente la proroga sino al 31.12.2027, e comunque non oltre la data di entrata in vigore della riforma del settore, della disciplina di cui all'art. 4, c.9 – octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n.14;

CONSIDERATA la nota prot. G1.2025.0020314 del 23.05.2025, pervenuta dalla Direzione Generale Welfare - Regione Lombardia;

RICHIAMATA la nota "Permanenza in servizio fino a 72 anni e possibile proroga fino a 73 anni del personale medico convenzionato" pervenuta, in data 22.05.2026, dalla Direzione Generale Welfare – Regione Lombardia;

VISTO il decreto del Direttore Generale di ASST MANTOVA n. 28/2026, con il quale si procedeva ad accogliere la richiesta del MAP Dr. Preti Marco di continuazione del rapporto convenzionale di assistenza primaria a ciclo di scelta oltre il 72° anno d'età ma fino al 31.12.2026;

ACQUISITA agli atti della competente Struttura Complessa Cure Primarie la nota prot. n. 52256 del 27.08.2026, con la quale il MAP Dr. PRETI Marco confermava la volontà di continuare l'attività convenzionale oltre il 31.12.2026;

VERIFICATO che, da ultima rilevazione effettuata ai fini della pubblicazione di ottobre 2026 sul BURL, l'ambito territoriale di Ostiglia risulta carente;

VISTO l'esito insufficiente, nella predetta procedura di assegnazione degli ambiti carenti di assistenza primaria, di personale medico convenzionato collocabile nell'ambito territoriale citato;

CONSIDERATE le notevoli e comprovate criticità nel reclutamento di medici ai quali assegnare incarichi a tempo determinato di assistenza primaria;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da GALLO MARIELLA Direttore della Struttura DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE, e da AVANZI ANDREA, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la richiesta di continuazione del rapporto convenzionale di assistenza primaria a ciclo di scelta fino al 73° anno d'età (07.04.2027) presentata dal Dr. PRETI Marco - ambito territoriale di Ostiglia;

2. di dare atto che l'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento sarà imputato al conto economico 80200550 per l'esercizio 2027;

3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO	AVALDI GUIDO
DIRETTORE SANITARIO F.F.	PAJOLA FABIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO	BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA
(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)